

BANDO Forestazione Urbana

Programma Regionale Piemonte FESR 2021/2027

Decisione di Esecuzione della Commissione del 07/10/2022 C(2022) 7270

*Azione II.2.iv.3
Forestazione Urbana*



ALLEGATO 4

Interventi ammissibili

PREMESSA

I progetti dovranno essere finalizzati alla mitigazione dell'isola di calore urbana attraverso l'incremento del verde ovvero della vegetazione superficiale, pertanto la loro localizzazione dovrà essere coerente con il raggiungimento di tale obiettivo, inoltre le tipologie progettuali proposte dovranno riferirsi su soluzioni basate sulla natura (NBS), Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) o tecniche di ingegneria naturalistica. Gli **interventi proposti dovranno garantire una "trasformazione migliorativa"** delle prestazioni ambientali e micro-climatiche rispetto alla situazione "ante operam" del sito d'intervento, documentabile e valutabile analiticamente con particolare riferimento agli effetti dell'isola di calore urbana - obiettivo principale del bando- ma anche ad una più ampia serie di servizi ecosistemici.

Sono ammissibili in ambito urbano e di frangia sia interventi di nuova realizzazione/impianto che interventi di **miglioramento** dell'esistente.

Gli interventi si possono localizzare in (DOVE):

1. aree verdi urbane, di quartiere, interstiziali;
2. parchi e boschi urbani di sup. minima pari a 0,5 ha;
3. aree spondali e ripariali riferibili al reticolo idrografico minore. Gli interventi in aree di sponda fluviale, non si devono configurare come un intervento di messa in sicurezza o di gestione del rischio idro-geologico per far fronte al quale si dovrà fare riferimento ad altre linee di finanziamento;
4. pareti e tetti su edifici di proprietà pubblica;
5. aree e suoli degradati, aree dismesse - come definiti dai Criteri tecnici per l'individuazione ed il recupero delle aree degradate e per la sistemazione, rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri, procedura amministrativa per la concessione di contributi regionali (L.R. 2 novembre 1982, n. 32, artt. 2 e 12) approvati con D.C.R. del 31 luglio 1991, n. 250-11937 e modificati con D.C.R. del 2 aprile 1997, n. 377-4975);
6. infrastrutture stradali e pedonali (strade ad accesso veicolare o pedonale, viali, rotonde, scarpate stradali, massicciate ferroviarie, ecc.), anche di pertinenza di proprietà pubbliche di particolare interesse quali ad es. scuole e ospedali;
7. piazze e spazi pubblici aperti, parcheggi.

Per rispondere efficacemente alla mitigazione delle isole di calore gli interventi dovranno prevedere un progetto organico di trasformazione urbana che utilizzi e integri le NBS e i SUDS e comporti un sostanziale miglioramento delle funzionalità ecosistemiche.

Gli interventi ammissibili possono riguardare la realizzazione di (COSA):

1. boschi urbani, parchi urbani, giardini urbani, pocket garden ed aree verdi, gli interventi in parchi e boschi urbani devono avere una sup. minima pari a 0,5 ha;
2. alberature e siepi arbustive ed erbacee composite, formazioni arboreo/arbustive lineari;
3. prati stabili con specie autoctone purché i prati in oggetto non siano l'unico elemento oggetto dell'intervento ma inseriti in una più complessa progettazione che preveda anche altri elementi (messa a dimora di alberi/arbusti, elementi di bioritenzione ecc.);
4. barriere verdi ovvero strutture idonee a proteggere aree residenziali, aree particolarmente sensibili (scuole, ospedali ecc.) o ricreative dai rumori e dagli inquinanti e ad aumentare la capacità fotosintetizzante ed evapotraspirativa idonea all'abbassamento locale della temperatura;
5. pareti e tetti verdi su edifici di proprietà pubblica (tetti e pareti verdi). Sono ammissibili le spese necessarie alla realizzazione delle strutture di supporto (strutture di sostegno e ancoraggio, cassoni ecc.) nonché la fornitura del materiale verde e di tutto quanto necessario la sua messa a dimora, at-

tecchimento e irrigazione;

6. realizzazione di strutture a pergolato e verde sospeso ovvero la realizzazione di strutture di sostegno per specie arbustive e rampicanti da realizzarsi in ambiti ove **non sia possibile** intervenire con la messa a dimora di alberi ad alto fusto o siepi, finalizzati, ad esempio, alla realizzazione di passaggi pedonali fotosintetizzanti ombreggiati e maggiormente protetti da altre interferenze quali i rumori;
7. stagni e pozze d'acqua, aree di bioritenzione vegetate, fosse e trincee drenanti e bacini di raccolta, canali vegetati, box alberati filtranti, giardini della pioggia (rain garden), ovvero la realizzazione di strutture verdi in grado di intercettare, trattenere e riutilizzare o disperdere le acque meteoriche collettate dalle superfici impermeabilizzate circostanti provenienti per esempio da strade, parcheggi con funzione di depurazione e miglioramento della qualità urbane;
8. interventi di rinaturalizzazione e recupero di aree spondali e ripariali riferibili al reticolo idrografico minore, inclusa l'eventuale stombatura. Gli interventi in aree di sponda fluviale, non si devono configurare come un intervento di messa in sicurezza o di gestione del rischio idrogeologico per far fronte al quale si dovrà fare riferimento ad altre linee di finanziamento;
9. interventi di trasformazione in parcheggi verdi o interventi di desigillazione delle aree parcheggio (pixelated parking). La realizzazione di parcheggi verdi è subordinata alla sostanziale riduzione delle superfici impermeabilizzate ed un aumento delle componenti verdi in combinazione con la laminazione e stoccaggio superficiale dell'acqua (es. parcheggi con alberature e giardini della pioggia, parcheggi con trincee drenanti alberate). E' ammessa la trasformazione in nuovi parcheggi verdi di aree impermeabilizzate purché non comporti il consumo di nuovo suolo come ad esempio nuovi stalli realizzati a seguito della trasformazione della viabilità esistente (riduzione del numero di carreggiate o della larghezza delle carreggiate). Non può essere ammessa a finanziamento la costruzione di un nuovo parcheggio ancorché verde o permeabile su una area libera/permeabile. La modifica della viabilità interna, lo spostamento dei sotto-servizi, la realizzazione delle nuove componenti verdi o comunque permeabili (es. stalli con pavimentazione permeabile, realizzazione di fossi drenanti tra le file di stalli ecc.) sono spese ammissibili.

Gli interventi ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche (COME):

1. i progetti dovranno prevedere un complessivo incremento del verde ovvero della vegetazione superficiale eventualmente in combinazione con la laminazione e stoccaggio superficiale dell'acqua e riducendo le superfici impermeabilizzate o impiegando materiali che ne aumentino la riflettanza. Tali interventi contribuiranno a migliorare la funzionalità degli ecosistemi nel limitare le criticità derivanti dall'isola di calore urbana, nel fornire supporto alla biodiversità urbana, nonché al miglioramento delle caratteristiche di salubrità, vivibilità e fruizione del contesto urbano e periurbano. Ove possibile è auspicabile l'utilizzo di NBS che garantiscano una bassa manutenzione e il recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione dell'intervento stesso;
2. la messa a dimora di alberi, arbusti e formazioni prative. Le componenti vegetali potranno essere messe a dimora in gruppi o in formazioni lineari;
3. nel caso di parchi e boschi urbani la piantumazione deve riguardare aree con una sup. minima pari a 0,5 ha e prevedere che le piante, per singola area di intervento, siano di almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale;
4. nel caso di interventi di miglioramento dell'esistente l'intervento non può essere di semplice sostituzione delle piante morte o senescenti o qualificarsi come un intervento di manutenzione straordinaria ma deve contenere nuovi elementi verdi che lo configurino come una "trasformazione" migliorativa quantificabile (ovvero sia possibile osservare ad esempio un aumento del numero di piante o un aumento delle superfici de-impermeabilizzate rispetto alla situazione esistente). Eventuali interventi di rimozione di piante già presenti potranno essere ammessi solo se adeguatamente giustificati (es. situazioni di pericolo/caduta) e comunque dovranno essere quantitativamente significativamente subordinati al numero delle piante messe a dimora ex-novo. La valutazione ecosistemica complessiva nel caso di rimozione di piante esistenti dovrà tener conto in modo adeguato della perdita di servizi ecosistemici anche nel breve termine, pertanto se ne rimarca il carattere di eccezionalità. Sono ammissibili le spese per la fornitura e messa a dimora del materiale verde e di tutto quanto necessario

la piantumazione e attecchimento;

5. la desigillazione, de-impermeabilizzazione e ri-naturalizzazione di superfici impermeabili purché non si configurino come mero rifacimento ad es. di un tratto di viabilità ma si inseriscano in un progetto organico di trasformazione urbana che utilizzi le NBS e comporti un sostanziale miglioramento delle funzionalità ecosistemiche. Non sono ad esempio ammessi interventi di desigillazione /deimpermeabilizzazione che comportino la sola sostituzione di materiali impermeabili tradizionali con materiali drenanti o pavimentazioni fredde. Sono ammesse le spese necessarie per la de-impermeabilizzazione (rimozione di asfalto o impermeabilizzazioni esistenti), eventuali operazioni di modifica della sede stradale (es. spostamento dei cordoli stradali);
6. utilizzo di materiali e pavimentazioni drenanti o fredde (cool). Potranno essere finanziati anche interventi che prevedano l'utilizzo di materiali artificiali che garantiscano migliori prestazioni ambientali rispetto ai materiali tradizionali (es. pavimentazioni drenanti o materiali che favoriscono l'evotraspirazione e riflettono l'energia solare rispetto ad asfalti tradizionali) purché sia dimostrata l'impossibilità di adottare esclusivamente soluzioni basate sulla natura e siano comunque integrati in un complesso di interventi ove sia possibile quantificare un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali. Ad esempio non sarà ammesso il finanziamento del rifacimento di un piazzale che preveda la sola sostituzione delle coperture impermeabili esistenti con coperture drenanti o dove comunque eventuali integrazioni con elementi vegetazionali siano residuali o subordinate;
7. sono ammissibili gli interventi sopra descritti se si configurano in generale come riqualificazione ambientale e paesaggistica, ad esclusione di quelli a complemento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006, al fine del recupero del sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
8. non è ammissibile a finanziamento l'utilizzo di specie vegetali esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese; tali specie vegetali sono indicate negli elenchi approvati dalla Giunta Regionale con la D.GR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con la D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022;
9. non sono ammissibili a finanziamento interventi di esclusiva (o comunque preponderante) manutenzione ordinaria o straordinaria del verde o di sostituzione del verde esistente. Limitati e marginali interventi di manutenzione straordinaria e/o sostituzione del verde esistente possono essere ammessi soltanto a valle della dimostrazione della loro marginalità e della loro necessità nel garantire una maggiore funzionalità dell'intervento nel suo complesso.